

Legge regionale 04 agosto 1998, n.49

Integrazioni e modifiche alla L.R. 3.2.1995, n. 16 "Delega ed organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche"

ARTICOLO 1

Dopo la lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 e' aggiunta la seguente:

"c) l'accertamento, la riscossione ed il rimborso della tassa di concessione regionale dovuta per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, nonche' le relative funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo".

ARTICOLO 2

Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 sono aggiunti i seguenti:

"4. Alle funzioni delegate ai sensi della lett. c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

5. La tassa di concessione regionale deve essere corrisposta al comune competente ai sensi del comma 2, secondo gli importi determinati al n. 24 bis della Tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, cosi' come modificato dal decreto legge 29 aprile 1994 n. 260, convertito in legge 27 giugno 1994 n. 413, aumentati del cento per cento ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge regionale 2 dicembre 1993 n. 90.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni trasmettono alla Regione i dati concernenti:

- a) l'ammontare della tassa annuale riscossa, riferita al periodo di imposta in corso a tale data;
- b) l'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno precedente, a titolo di tassa di rilascio;
- c) l'ammontare dei tributi introitati nell'anno precedente a seguito di accertamento e di contenzioso tributario."

ARTICOLO 3

L'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11

Finanziamento delle funzioni delegate

1. A titolo di finanziamento delle funzioni delegate la Regione riconosce ai Comuni la quota del novanta per cento del tributo di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) della presente legge.

2. I Comuni provvedono a versare la quota del tributo di spettanza della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, al netto degli eventuali rimborsi erogati nell'anno precedente.

3. I proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie e di interessi di mora sono introitati direttamente dai Comuni e restano ai rispettivi bilanci".

ARTICOLO 4

Dopo l'art. 14 della legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 e' aggiunto il seguente:

"Art. 15

Norma finanziaria

1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all'art. 2 comma 6, accerta sull'apposito capitolo di entrata relativo alle tasse sulle concessioni regionali le somme indicate nelle comunicazioni stesse e le destina, limitatamente al novanta per cento, ai Comuni per il finanziamento della delega di funzioni secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 1."